N. R.G. 2017/2129



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2129/2017 promossa da:

xxxxxxx (C.F. xxxxx), con il patrocinio dell'avv. SANTILLI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 42 20137 MILANO presso il difensore avv. SANTILLI STEFANIA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

CT

PUBBLICO MINISTERO

RESISTENTI

Il Giudice, all'esito della discussione ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 LUGLIO 2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso ex art.35 D. L.vo n.25/08 – art.702 bis cpc tempestivamente depositato con il quale xxxxxxx, nato a Bamako (Mali) il xxxx.1993, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 04.11.16 di rigetto della sua richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;

preso atto che il ricorrente, contestando le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Territoriale, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in via gradatamente subordinata, ha avanzato domande di protezione sussidiaria, di riconoscimento dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

sentita personalmente la parte ricorrente;

richiamati in particolare:

- la Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L.24.07.1954 n.722, modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L.n.95/70) che annovera tra i rifugiati, tra gli altri, colui che "temendo di essere perseguitato in ragione della sua razza, religione, nazionalità, dell'appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o vuole, a causa di questo timore, reclamare la protezione di questo paese" (art.1);



- l'art.2 lett.e del D. L.vo n.251/07 che, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea o ad apolidi dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, le due "forme" che definiscono la protezione internazionale (art.2 lett.a);
- gli art. 7 e 8 del citato D. Lvo che indicano gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
- l'art.2 lett.g del D. L.vo n.251/07 (che delinea la situazione di persona ammissibile alla protezione sussidiaria) ed il successivo art.14 (che indica quindi i danni gravi da considerare ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria);

considerato che il ricorrente, di etnia bambara, di religione musulmana, proveniente dalla Libia dove si trovava da quasi un anno;

preso atto che sia alla Commissione che a questo Giudice il ricorrente ha affermato di avere lasciato il suo paese per paura di essere ucciso dai militari che avevano ucciso il padre e il fratello, in quanto il padre aveva tradito lo Stato alleandosi con i ribelli. Dopo essere tornato a casa e avere visto il fratello morto e di avere saputo che la madre e la sorella sono state portate via, decide di scappare e lasciare il paese e di andare in Libia;

rilevato che le dichiarazioni del ricorrente, risultano non credibili in quanto generiche, prive di particolari e dettagli, lo stesso non sa riferire sul ruolo del padre e del motivo del trasferimento da Bamako a Gao, ne di come sia avvenuta la sua uccisione. Lo stesso dicasi del sequestro della madre e dell'uccisione del fratello, inoltre sarebbero circostante date nel tempo nel 2012, pertanto le circostanze riferite sono tali da non consentire di ritenere sussistente nei suoi confronti una situazione persecutoria diretta e personale che (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo religioso o politico, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) lo ponga in una situazione di effettivo – o quantomeno verosimile- rischio di un grave danno alla sua persona;

ritenuto che, pur riconoscendosi che l'onere probatorio a carico del richiedente sia in via generale attenuato nel caso di specie non sia dimostrato, neppure in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro xxxxxxx con il rimpatrio, tenuto conto che le dichiarazioni del ricorrente attengono solamente agli episodi che sarebbero avvenuti nel 2012;

ritenuto pertanto che non sia possibile ravvisare la sussistenza di un persecuzione grave e personale del ricorrente che , in caso di rientro nel paese di origine, lo esporrebbe ad un effettivo pericolo per la sua incolumità;

ritenuto conclusivamente che siano del tutto carenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale sia come status di rifugiato sia come protezione sussidiaria;

quanto alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria si osserva che l'ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall'introduzione ex D. L.vo 251/07 della protezione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova forma di protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 ex D. L.vo 251/07 che determina il riconoscimento della protezione sussidiaria). La Suprema Corte ha precisato che



"l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19" (Cass. Ordinanza n. 6880 del 2011).

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno "sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale)." (Cass. ord. 6880/11).

L'art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, "nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (...) trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286".

Nel caso di specie sussistono concrete ragioni di "non respingimento" – di cui agli artt. 5 VI co e 19 D.Lgs. n. 286/98 -, diverse da quelle previste dagli artt. 2 lett. g) e 14 D. L.vo 251/07 e dunque già considerate in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria.

Ciò in quanto dalla consultazione delle fonti (www.ecoi.net) il richiedente proviene da zone del Mali interessate da un incremento nelle lotte intertribali e il Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella sua relazione sulla situazione in Mali ha dato atto della presenza di banditismo armato che ancora oggi costituisce la più significativa minaccia per i civili, rappresentando il 30% degli incidenti segnalati a Gao e a Mopti, rispettivamente, e il 40% a Timbuctù. Viene inoltre dato atto del perpetrarsi di minacce da parte di gruppi terroristi e estremisti volte ad intimidire non solo i civili, ma anche funzionari e presunti informatori delle forze maliane e internazionali. Alla luce di quanto sopra e nell'ambito di un giudizio di prudenziale osservazione e di monitoraggio dell'evolversi della situazione politica, deve ritenersi giustificato il riconoscimento di una situazione di particolare vulnerabilità che consenta al ricorrente di beneficiare della protezione umanitaria, ciò tenuto conto dei presupposti previsti dall'art.5, comma 6, del D. Lvo 25 luglio 1998 n.286;

Inoltre, rilevato che xxxxxxxxxx ha dato prova di avere raggiunto una buona integrazione sociale preso atto che ha frequentato diversi corsi, di italiano e di informatica di base, attestato di formazione sicurezza per lavoratori, e corsi sportivi, di svolgere attività lavorativa con la azienda agricola di xxxxx, con sede in xxxx, via xxxx n.6, come da contratto prodotto, modello UNILAV e busta paga, quale cuoco, e il rientro nel paese di origine comporterebbe per lui un grave e ingiustificato pregiudizio, sicchè risultano ravvisabili i seri motivi di carattere umanitario, riconducibili all'ampia interpretazione della norma.

ritenuto infine, in ragione della decisione, di non porre a carico della resistente le spese del giudizio;

P.Q.M.



Firmato Da: DULCETTA ALEXIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ad5020ca933391172762te635c916db

- Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce a xxxxxx, nato a Bamako (Mali) il xxxx.1993, il diritto alla protezione umanitaria;
- dispone la notificazione della presente ordinanza al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura di Milano e la comunicazione al Pubblico Ministero;
- nulla sulle spese;
- vista l'istanza di liquidazione dei compensi richiesti dal difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, si provvede con separato decreto di pagamento.

Milano, 17 luglio 2017.

Il Giudice dott. Alexia Dulcetta

ATTESTAZIONE CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Dichiaro ex art. 16 bis, comma 9 bis, 16 undecies L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la presente copia cartacea, estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico è conforme all'originale presente nello, stesso

Milano, il 6/07/2011

Avv. Stefanja Santilli

